



Verona, 26/04/2016

Prot. n. 1551/D3

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
AGLI ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITA' E INSEGNAMENTI**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il T.U. n. 297 del 16 aprile 1994 art.10;

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 artt. 8 e 9;

VISTO il D. I. n. 44 del 1° febbraio 2001, art. 40, contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi del quale l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 art.33, comma 2, che attribuisce alla competenza del Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale per i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D. L.vo n. 165 del 31 marzo 2001 come integrato e modificato dal D.L.vo n. 150 del 27 ottobre 2009;

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008;

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il Regolamento d'Istituto in vigore;

CONSIDERATO che il provvedimento in esame si configura quale atto di natura regolamentare;

TENUTO CONTO che tale atto assume, di norma, la forma del regolamento interno;

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche autonome sono tenute a redigere un Regolamento interno idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme di cui in premessa, prima di porre in essere le procedure relative agli affidamenti degli incarichi formali agli esperti interni ed esterni, a mezzo della stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Il Liceo Artistico statale di Verona, indicato di seguito per brevità "ISTITUTO", ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, ricorre all'adozione del presente REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI che, adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26/04/2016 con delibera n. 149, va a costituire parte integrante del vigente Regolamento d'Istituto.

Art. 1

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Interno, redatto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme vigenti in materia ed indicate in premessa, individua i principi, le modalità e le regole per gli affidamenti degli incarichi formali agli esperti, a mezzo della stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali. **Il fine è quello di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa** in ottemperanza alla prescrizioni dettate dal Legislatore nazionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità, **stabilendo le procedure ed i criteri di scelta del contraente, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.**

- a) L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale italiani o stranieri, associazioni di diritto pubblico o privato, aziende e privati, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.
- b) Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti e/o di specifiche convenzioni.
- c) Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, o associazioni di diritto pubblico o privato, o aziende o privati, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
- d) L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 24 Luglio 2003.

Art. 2

REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla

collaborazione retribuita di esperti, il Consiglio d'Istituto disciplina le corrette procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla opportunità e all'interesse di utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti ed immediatamente nel territorio di riferimento dell'Istituto.

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

- a) attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
- b) attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
- c) quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica;
- d) attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.

Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, il dirigente scolastico predispone apposite selezioni con avvisi pubblici.

Art. 3

CRITERI DI SELEZIONE DEI TITOLI

I candidati devono, di norma, essere in possesso di titolo di studio di livello universitario idoneo alla fattispecie della prestazione professionale richiesta.

Si potrà prescindere dal possesso della laurea in caso di stipula di contratti d'opera che possano essere svolti da soggetti che esercitino attività specialistica e risultino iscritti presso albi o appartengano ad ordini professionali, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di adeguata documentazione in merito alla specifica esperienza maturata nel settore.

Titoli culturali, accademici e professionali richiesti:

- titolo di studio
- master o corsi di alta formazione/specializzazione
- curriculum del candidato rapportato alle pregresse esperienze di lavoro relative all'attività o al progetto;
- esperienze metodologiche-didattiche;
- attività di libera professione nel settore;
- attività di docente/esperto in corsi di formazione/aggiornamento;
- pubblicazioni e altri titoli;
- competenze specifiche richieste per il singolo progetto/attività.

Criteri per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati:

- livello documentato di qualificazione professionale e scientifica
- congruenza dell'attività professionale o scientifica con gli specifici obiettivi del progetto/attività
- esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto positivamente valutate.

Per particolari prestazioni professionali si potrà individuare, al posto di un soggetto formatore persona fisica, un soggetto esterno con personalità giuridica quali associazione o società in possesso dei requisiti necessari per espletare il servizio di formazione richiesto o di collaborare alla realizzazione di un determinato progetto.

In quest'ultima ipotesi i soggetti non persone fisiche, eventualmente individuati quali destinatari di contratti, dovranno comunicare i nominativi e produrre i curricula dei soggetti che, per conto delle stesse, presteranno la formazione e che dovranno essere comunque in possesso dei requisiti sopra indicati.

ART. 4

PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi ai progetti/attività ed insegnamenti per i quali di volta in volta si dovrà procedere al conferimento degli incarichi e nei quali dovranno essere sempre indicati:

- l'oggetto della prestazione
- modalità e termini per la presentazione delle domande
- i requisiti ed i titoli richiesti che saranno oggetto della valutazione
- l'elenco di tutta la documentazione richiesta e da produrre
- la durata del contratto
- termini di inizio e di conclusione della prestazione
- il corrispettivo proposto per la prestazione

dovranno essere adeguatamente pubblicizzati attraverso l'inserimento nel sito web istituzionale, oltre che affissi all'albo ufficiale d'istituto.

Art. 5

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione del compenso relativo alle prestazioni degli Esperti interni (docenti e A.T.A.) ed esterni, individuati quali destinatari dei singoli contratti, verrà di volta in volta effettuata dal D.S., secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di formazione (CCNL/Comparto Scuola - tariffe professionali – Linee Guida Progetti U.E. – altre disposizioni vigenti in materia) ed in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, stabilendo comunque l'importo massimo orario lordo da corrispondere, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e, sempre, in maniera omnicomprensiva di tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti obbligatori per legge.

Può anche essere prevista una misura forfettaria dei compensi, ove la stessa risulti più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi gli importi e le misure dei compensi previsti da specifici progetti finanziati con fondi

comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Per gli Esperti non si instaura in nessun caso alcun tipo di rapporto di lavoro connotabile quale dipendente ed in relazione alle prestazioni rese non compete agli stessi alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 6

INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

Gli Esperti a cui conferire gli incarichi a mezzo specifici contratti di prestazione d'opera occasionale intellettuale, sono selezionati dal Dirigente Scolastico o soggetto dallo stesso all'uopo appositamente e formalmente delegato.

La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 3.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- a) abbiano svolto esperienze simili con valutazione positiva nell'Istituto scolastico
- b) abbiano svolto esperienze simili con valutazione positiva in altri Istituti
- c) abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola.

Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nel Bando per garantire la massima trasparenza della procedura.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e D.lgs 196/2003.

Per particolari attività/progetti potranno essere ancora individuati ulteriori criteri più specifici, o le valutazioni potranno essere effettuate mediante attribuzione di punteggi nell'ambito di un tetto massimo.

Art. 7

STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto dal D.S. e dall'Esperto, a pena di nullità.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;

- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Verona;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'informativa ai sensi della privacy.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Il contratto deve sempre prevedere la condizione che ponga a carico dell'esperto la copertura assicurativa infortuni e R.C. e qualsivoglia altra garanzie assicurative.

E' istituito presso gli uffici di segreteria dell'Istituto un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico (anagrafe delle prestazioni).

Art.8

CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con gli Esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 4 del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001 e del D.L.vo n. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici", soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale interno per inesistenza di specifiche competenze professionali o per indisponibilità.

Art.9

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra P.A., è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,

di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le previsioni dell'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 10

PUBBLICITA' LEGALE

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 11

ABROGAZIONE REGOLAMENTI PRECEDENTI

Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio di Istituto in materia di regolamento dell'attività negoziale si intendono abrogate.

Art. 12

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariangela Icarelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93)

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 26/04/2016 con delibera n. 149